



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KOSOVO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE, FATTO A ROMA L'11 APRILE 2019

Art. 1 (Accordo)

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KOSOVO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE

Preambolo

Desiderando sviluppare una maggiore cooperazione internazionale in materia penale, considerato che tale cooperazione deve essere nell'interesse della giustizia e del reinserimento sociale delle persone condannate, considerato che tali obiettivi esigono che gli stranieri privati della libertà per aver commesso un reato possano scontare la loro pena nel proprio ambiente sociale, considerato che tale scopo può essere meglio conseguito trasferendoli nei propri Paesi, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente Accordo: 1. «pena» indica qualsiasi pena o misura privativa della libertà personale pronunciata da un giudice, di durata limitata o illimitata, a causa di un reato; 2. «sentenza» indica la decisione o il provvedimento di un giudice con cui è inflitta una pena; 3. «Stato» indica il Governo della Repubblica del Kosovo o il Governo della Repubblica Italiana; 4. «Stato di condanna» indica lo Stato che ha inflitto la pena alla persona che può essere, o che è stata, trasferita; 5. «Stato di esecuzione» indica lo Stato in cui la persona condannata può essere, o è stata, trasferita allo scopo di scontare la propria pena.

Versione in vigore dal 19 maggio 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019
Estremi	Legge 29 aprile 2021, n. 66

Partizione

Accordo

Pubblicazione

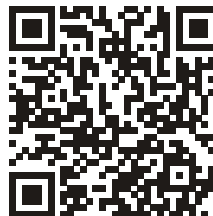
Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-66-2021/accordo-art-1>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it